

COMUNE DI VIGHIZZOLO D'ESTE
REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEGLI
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE
DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 12.4.2006
N. 163

***PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE
DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 12.4.2006 N. 163***

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 Definizioni
- ART. 3 Personale avente diritto all'incentivo
- ART. 4 Gruppo di progettazione ed esecuzione delle opere
- ART. 5 Attività affidate a strutture esterne
- ART. 6 Percentuali sulle tipologie dei lavori
- ART. 7 Aliquote
- ART. 8 Modalità di erogazione dell'incentivo
- ART. 9 Incompatibilità e limitazioni
- ART. 10 Assicurazione e Previdenza

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento individua le effettive percentuali e relative modalità di assegnazione, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, al fine di stabilire la somma da erogare quale incentivo di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006, nonché le modalità ed i criteri di ripartizione del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato.
2. Agli effetti del presente regolamento, le opere e gli atti di pianificazione da progettare devono essere previsti da provvedimenti degli organi collegiali del Comune.
3. I lavori in economia sono esclusi dall'applicazione dell'incentivo ad esclusione di quelli eseguiti attingendo alle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'opera alla quale si riferiscono, che sono quindi da comprendersi nell'applicazione dell'incentivo.
4. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'incentivo i lavori di potatura e di manutenzione del patrimonio arboreo, delle aree verdi e simili.
5. Le somme devono essere previste all'interno del quadro economico e fanno carico direttamente agli stanziamenti previsti per la realizzazione di ogni singolo lavoro, opera o atto di pianificazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Per opere o lavori si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere, edifici, impianti, di adeguamento alle norme di sicurezza, anche di presidio, di ingegneria naturalistica e di difesa ambientale, realizzati dal Comune.
2. Per atto di pianificazione comunque denominato si intende, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, ogni progetto di pianificazione di livello comunale previsto dalla legge, sia grafico che normativo, che disciplini e regolamenti l'assetto del territorio e la cui adozione o approvazione sia di competenza del Comune.

Art. 3 - Personale avente diritto all'incentivo

1. L'incentivo è ripartito, secondo le modalità di cui al presente regolamento, tra il Responsabile Unico del procedimento (RUP), il progettista, il redattore del piano di sicurezza, il direttore dei lavori, nella cui figura sono ricomprese le funzioni del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il collaudatore, i loro collaboratori tecnici, ed i collaboratori amministrativi.
2. Le suddette figure professionali sono individuate tra il personale appartenente al Comune, salvo quanto previsto all'art. 5.
3. Il personale in questione deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa e della necessaria competenza in relazione alla complessità del progetto da redigere e delle procedure amministrative a cui adempiere.

Art. 4 - Gruppo di progettazione ed esecuzione delle opere

1. Per ogni opera o lavoro per la cui realizzazione spetta, ai sensi della normativa vigente, l'incentivo di cui al presente regolamento, viene costituito, con apposita determinazione del Responsabile del Procedimento, il Gruppo di progettazione ed esecuzione formato da personale strettamente necessario, ove possibile con criteri di rotazione, e che sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3.
2. In particolare, per la loro costituzione, si tiene conto della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori o pianificazioni cui il progetto si riferisce, della qualità ed entità dell'opera da eseguire, della complessità delle procedure amministrative da seguire.
3. Qualora nel corso del procedimento si verificano situazioni che ne consiglino la modifica, si procederà a modificare la composizione dei Gruppi.
4. La predetta determinazione contiene inoltre:
 - l'indicazione dell'opera o dell'atto di pianificazione e il loro importo presunto;
 - la fissazione del tempo da assegnare al gruppo di lavoro o ai singoli;

- l'indicazione delle aliquote per l'attribuzione dei compensi al personale interessato che potrà essere previsto per gruppi pertinenti a singole figure professionali e potrà essere variato in corso di progettazione o di esecuzione in relazione ad esigenze rilevanti, sopravvenute ed imprevedibili;
 - la quantificazione delle attività affidate all'esterno e la corrispondente riduzione dell'ammontare complessivo dell'incentivo;
 - l'impegno di spesa.
5. Nel momento di avvio della fase di progettazione, a ciascun componente del gruppo viene trasmessa, a cura del Responsabile unico del procedimento, apposita comunicazione scritta nella quale sono specificati i compiti, le responsabilità e le aliquote assegnati.

Art. 5 - Attività affidate a strutture esterne

1. Qualora per le attività di progettazione ed esecuzione delle opere sia necessario il supporto di strutture o di servizi esterni all'Amministrazione, si procede all'affidamento delle stesse a liberi professionisti o a società di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006 e della L.R. 27/2003.
2. Per le indagini concernenti le valutazioni ambientali, geotecniche, geognostiche, naturalistiche e per le altre prestazioni di ordine specialistico per le quali è necessario il supporto di strutture esterne si procede secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.
3. I rilievi topografici e catastali rientrano nelle operazioni progettuali.

Art. 6 - Percentuali sulle tipologie dei lavori

1. La percentuale effettiva da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro al fine di definire la somma da ripartire fra le varie figure interessate di cui al successivo art. 7 viene stabilita, conformemente a quanto prescritto dall'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 (ed in analogia alle tariffe professionali stabilite con legge n° 143/1949 e successive modifiche), come segue:
 - A) Per progetti relativi alle strade Comunali: di manutenzioni ordinaria; di manutenzione periodica mediante stesa di conglomerato bituminoso; di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, il fondo è attribuito in ragione dell'1,25%.
 - B) Per progetti relativi all'edilizia: di manutenzione ordinaria e/o pronto intervento su edifici ed impianti, il fondo è attribuito in ragione dell'1,4%.
 - C) Per tutti gli altri progetti, comunque denominati, relativi a: costruzioni civili, artistiche e decorative, comprensivi di impiantistica; ferrovie e strade; ponti e manufatti isolati; strutture speciali, il fondo è attribuito in ragione del 2%.

Art. 7 - Aliquote

1. Per la ripartizione degli incentivi tra le diverse sottoelencate responsabilità sono fissate le seguenti aliquote minime e massime in relazione all'entità ed alle difficoltà del progetto, da calcolarsi sugli importi derivanti dall'applicazione del precedente art. 6 e sul 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione:

A) PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE

ATTIVITÀ	OPERE			
	Art. 6 lett. A-B		Art. 6 lett. C	
	MIN.	MASS.	MIN.	MASS.
1) Responsabile unico del procedimento	10%	15%	15%	20%
2) Progettista e collaboratori tecnici	20%	30%	30%	50%
3) Redattore piano di sicurezza e collaboratori tecnici	2%	2%	2%	2%
4) Direttore dei lavori, direttori operativi, coord. sicurezza in fase esecuzione e collaboratori tecnici	30%	50%	21%	41%
5) Collaudatore e collaboratori tecnici	2%	2%	2%	5%
6) Collaboratori amministrativi	5%	10%	5%	10%

B) PROGETTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ATTIVITÀ	
1) Responsabile unico del procedimento	30%
2) Progettista e collaboratori tecnici	65%
3) Collaboratori amministrativi	5%

2. La ripartizione di cui sopra riguarda le singole responsabilità e si intende inderogabilmente vincolata alle corrispondenti figure professionali.
3. Se nel Gruppo di progettazione e di esecuzione di un'opera sono inserite più figure professionali o più collaboratori, le quote sopra indicate vengono divise tra gli appartenenti alle medesime figure.
4. Qualora, per la natura dell'opera o lavoro, non sia necessaria la partecipazione di tutte le predette figure professionali, le somme corrispondenti alle aliquote non assegnate costituiscono economia.
5. Nei caso in cui per la redazione del progetto si renda necessario il ricorso a collaborazioni o ad incarichi esterni ai sensi dell'articolo 5 precedente, le quote parti dell'incentivo corrispondente alle prestazioni non svolte dai dipendenti costituiscono economie. Le impegnative o convenzioni relative ad incarichi e collaborazioni esterni devono definire in modo dettagliato e puntuale le prestazioni affidate, in modo da consentire la precisa determinazione delle quote parti di incentivo costituenti economie.
6. La quota di incentivo costituente economia, per ogni attività prevista ai punti A e B dell'art. 7, è pari al rapporto tra importo della parcella liquidata al professionista esterno e l'importo che sarebbe liquidabile, applicando il minimo tariffario, per l'intera attività.

Art. 8 - Modalità di erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo riguarda ogni singola opera, o lavoro, progettata e/o eseguita, nonché gli atti di pianificazione.
2. Per ogni singola opera le liquidazioni sono disposte dal RUP con propria determinazione. La liquidazione può essere disposta in acconto, o a saldo a conclusione di ogni singolo adempimento. La liquidazione dell'incentivo relativo ad atti di pianificazione avviene in unica soluzione, successivamente al provvedimento di approvazione o di adozione.
3. La determinazione è trasmessa al Settore Ragioneria per la liquidazione e, quindi, al Settore Risorse Umane per l'inserimento nelle competenze stipendiali.
4. In caso di ritardi o inadempienze imputabili ai soggetti facenti parte del gruppo, il RUP, per quanto di rispettiva competenza, tenuto conto della difficoltà e della delicatezza dell'iter progettuale, hanno facoltà di procedere alla riduzione del compenso in proporzione all'entità dell'inadempimento. L'incentivo è dovuto anche nel caso in cui il progetto completato viene approvato dalla Giunta ma non realizzato.

Art. 9 - Incompatibilità e limitazioni

1. Il lavoro progettuale e di esecuzione di un'opera non deve pregiudicare i normali compiti d'ufficio.
2. I criteri generali per il riequilibrio dei compensi *ex D. Lgs. 163/2006* e di tutti gli altri emolumenti di diversa natura, con i vari istituti del trattamento accessorio previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, sono definiti in sede di contrattazione collettiva.
3. Al personale individuato nei gruppi si applicano le norme sulle incompatibilità per eventuali contrasti di interessi ai sensi delle norme vigenti.

Art. 10 - Assicurazione e Previdenza

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 90, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e dall'art. 106 del D.P.R. 554/99, spetta ai dipendenti incaricati della progettazione la stipula di una apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali connessi con l'esercizio di tale attività. La stessa Amministrazione provvederà al rimborso dell'intero premio versato.
2. Le somme liquidate sulla base del presente regolamento si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori (fiscali e contributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi) a carico dell'Ente.